



COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)
Via Baccelli n° 1 – 09098 Terralba
Tel. 0783 85301 – Fax 0783 83341
P.IVA 00063150957

REGOLAMENTO
per la costituzione e funzionamento dei
Comitati di Quartiere e di Borgata

SOMMARIO

TITOLO I. - PRINCIPI GENERALI	2
Art. 1 - Disposizioni generali.....	3
Art. 2 - Quartieri:denominazione e territorio	3
Art. 3 - Finalità.....	3
Art. 4 - Funzioni Consultive.	3
Art. 5 - Prerogative	3
TITOLO II - GLI ORGANI DEL COMITATO DI QUARTIERE	4
Art. 6 - Organi del Comitato di Quartiere.....	3
Art. 7 - l'Assemblea Generale.....	4
Art. 8 - il Consiglio Direttivo.....	4
Art. 9 - Riunioni dei Consigli Direttivi	4
Art. 10 - Il Presidente del Comitato di Quartiere.....	5
Art. 11 - Il Segretario del Consiglio Direttivo	5
Art. 14 - I Consigli Direttivi congiunti	6
Art. 15 - Conferenza dei Presidenti.....	6
Art. 16 - Ricorsi	6
Art. 17 - Gratuità.....	6
Art. 18 - Decadenza e scioglimento dei comitati	7
Articolo 19 - Norme di rinvio	7
Articolo 20 - Entrata in vigore	7
Articolo 21 - Pubblicità.....	7
TITOLO III - ELEZIONI DEL DIRETTIVO DEI COMITATI DI QUARTIERE	7
Art. 22 - Indizione delle elezioni	7
Art. 23 - Elettorato attivo	7
Art. 24 - Elettorato passivo	7
Art. 25 - Formazione delle liste dei candidati	8
Art. 26 - Predisposizione delle schede	8
Art. 27 - I seggi elettorali	8
Art. 28 - Funzionamento dei seggi elettorali.....	8
Art. 29 - Modalità delle votazioni.....	8
Art. 30 - Operazioni di scrutinio	9
Art. 31 - Attribuzione dei posti	9
Art. 32 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti	9
Art. 33 - Nomina e surrogazione di consiglieri.....	9
Art. 34 - Prima convocazione del comitato di quartiere	9
Art. 35 - Permanenza in carica e continuità di funzionamento.....	9

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Disposizioni generali.

Il presente Regolamento disciplina la costituzione dei Comitati di Borgata e Quartiere ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 18.08.00, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il Comune di TERRALBA in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto, promuove la costituzione e la libera elezione del "Comitati di Quartiere.

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le funzioni, l'organizzazione e le prerogative del Comitati di Quartiere.

I Comitati si fondano sull'attività resa volontariamente dai cittadini.

Art. 2 - Quartieri:denominazione e territorio.

Il presente Regolamento prevede l'istituzione dei seguenti Comitati di Quartiere:

1. Borgata di Tanca Marchese
2. Borgata di Marceddi;
3. Centro
4. Molinu Mannu
5. Asilo
6. Giogonì
- 7.Domus Beccias

La delimitazione territoriale di ciascun Comitato è indicata nell'allegato A); ogni successiva modificazione è deliberata dal Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Direttivi, di cui al successivo art. 15) tenendo conto della popolazione residente e della contiguità ed omogeneità territoriale.

Art. 3 - Finalità

I Comitati di Quartiere sono organismi territoriali, senza scopo di lucro, di partecipazione democratica dei cittadini, che svolgono un ruolo consultivo e propositivo attraverso:

- la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune;
- l'analisi delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere;
- la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo;
- l'attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
- la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale;
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
- la collaborazione con il sistema di protezione civile e con gli enti preposti alla difesa dell'ambiente e del territorio.
- L'assicurazione dell'effettiva parità tra uomo e donna e pari presenza nelle istituzioni e nelle assemblee elettive.

Art. 4 - Funzioni Consultive

L'Amministrazione consulta i Comitati di Quartiere quando deve adottare atti e provvedimenti aventi incidenza sul Quartiere. La consultazione non è obbligatoria e potrà essere richiesta sulle scelte generali dell'amministrazione nella predisposizione del Bilancio partecipato e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, su:

- la pianificazione urbanistica e della rete commerciale;
- la gestione dei servizi pubblici;
- la progettazione di opere pubbliche;
- la definizione del sistema di mobilità;
- altre materie di particolare rilevanza.

Il parere non è vincolante, ma l'amministrazione ha il dovere di motivare l'assunzione dei provvedimenti che disattendono il parere reso.

Art. 5 - Prerogative

I Comitati di Quartiere hanno:

- diritto ad essere preventivamente informati sugli atti a valenza generale attinenti la formazione dei bilanci comunali di previsione e consuntivo, la pianificazione urbanistica e della rete commerciale, la gestione dei servizi pubblici.
- diritto ad ottenere motivata risposta alle proposte presentate alla Amministrazione Comunale nell'esercizio delle funzioni consultive di cui all'art. 4, entro sessanta giorni dalla loro presentazione al protocollo dell'Ente;
- diritto ad ottenere uno specifico spazio informativo all'interno del sito web comunale;

I Comitati di Quartiere, in occasione di riunioni di particolare rilevanza dei propri Organi assembleari, possono richiedere la presenza del Sindaco e degli Assessori.

TITOLO II - GLI ORGANI DEL COMITATO DI QUARTIERE

Art. 6 - Organi del Comitato di Quartiere

Sono organi del Comitato di Quartiere:

L'Assemblea Generale, il Direttivo, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Essi hanno sede nel territorio del Quartiere.

Art. 7 - L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale esprime, in piena autonomia rispetto agli organi politici, la volontà collettiva dei cittadini del Quartiere e ne rappresenta i bisogni e le esigenze.

L'Assemblea Generale assicura la partecipazione democratica dei cittadini alla individuazione ed alla definizione degli obiettivi di sviluppo del territorio.

L'Assemblea Generale è composta da tutti i cittadini di qualsiasi nazionalità, residenti a Terralba, iscritti nelle liste elettorali del quartiere.

Ciascun cittadino può scegliere di appartenere ad un quartiere diverso da quello di residenza, previa registrazione presso l'ufficio elettorale comunale.

I cittadini possono esercitare il diritto di voto in un solo quartiere.

Possono esercitare tale diritto in un quartiere diverso dal proprio previa comunicazione scritta entro il trentesimo giorno precedente la data del voto.

L'Assemblea Generale

- ha funzioni di indirizzo dell'attività del Direttivo;
- ne approva il programma annuale;
- esprime i pareri richiesti ai sensi del presente Regolamento;
- tratta gli argomenti sottoposti alla sua attenzione dal Direttivo, dall'Amministrazione Comunale o da almeno il 5% dei componenti l'Assemblea;
- è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o per iscritto, almeno il 5% dei componenti.

Art. 8 - il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Comitato, al quale spetta la responsabilità organizzativa, amministrativa e tecnica delle iniziative che il Comitato di Quartiere assume sulla base dei programmi approvati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da nove cittadini, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, di età non inferiore ai 16 anni.

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea secondo le procedure di cui al Art. 29 del presente Regolamento. Durano in carica cinque anni e possono essere rieletti per un altro mandato.

Il Vice Presidente, il Segretario del Direttivo e il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo nella prima riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Comitato di quartiere o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 9 - Riunioni dei Consigli Direttivi

La prima seduta del Consiglio Direttivo è convocata dal sindaco.

Le riunioni successive alla prima sono convocate dal Presidente del comitato di quartiere o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

Nei casi di richiesta presentata da un terzo dei componenti, il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

La convocazione viene notificata ai Consiglieri a mezzo lettera, telefono, sms, e-mail, o fax almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'invito alle riunioni, completo dell'ordine del giorno, deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Direttivo è formulato dal Presidente.

Della convocazione e dell'ordine del giorno può essere data notizia ai cittadini attraverso la pubblicazione sul sito-web istituzionale del Comune.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere comunque fatte pervenire al Sindaco negli stessi termini previsti per i componenti.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitati, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali e chiunque, a giudizio del presidente della riunione, possa portare un utile contributo ai lavori.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni sono palesi, a meno che le votazioni non riguardino persone.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

I processi verbali sono, di norma sottoscritti dal presidente e dal segretario, redatti e custoditi a cura del Segretario del Comitato sul cui territorio si svolge la seduta.

In caso di tre assenze consecutive ingiustificate si decade dalla carica di componente del Consiglio Direttivo.

Si decade, altresì, in caso di candidatura a elezioni amministrative e/o politiche.

Art. 10 - Il Presidente del Comitato di Quartiere

Il Presidente del Comitato di Quartiere:

- deve avere età minima di 18 anni;
- rappresenta il quartiere presso l'Amministrazione Comunale, il Consiglio Comunale e gli altri Comitati di quartiere;
- viene eletto e revocato dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione. Può essere revocato dal medesimo Consiglio con il voto favorevole della metà più uno dei componenti.
- dura in carica per un quinquennio e può essere riconfermato;
- nomina, tra i componenti del direttivo, un vice presidente che lo coadiuva nelle funzioni e lo sostituisce temporaneamente in caso di impedimento.
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale e in caso di assenza o impedimento del Segretario verbalizzante ne nomina un sostituto.

Art. 11 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il segretario:

- viene eletto e revocato dal Consiglio Direttivo;
- redige le convocazioni e i verbali di riunione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- ne custodisce gli atti ed i documenti e li mette a disposizione dei cittadini per la visione e/o l'estrazione di copia.

Art. 12 - Il Tesoriere

Il tesoriere:

- viene eletto e revocato dal Consiglio Direttivo;

- provvede a riscuotere le contribuzioni nella misura stabilite dalla Assemblea, rilasciando ricevuta, e provvede al pagamento delle spese amministrative.
- tiene aggiornato il Libro cassa e presenta all'Assemblea il rendiconto annuale della gestione del fondo spese affidategli.

Art. 13 - Gli Organi di coordinamento

Sono organi di coordinamento tra i quartieri: i Consigli Direttivi congiunti e le Conferenze dei Presidenti.

Art. 14 - I Consigli Direttivi congiunti

Due o più Consigli Direttivi possono riunirsi in seduta congiunta.

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo del quartiere sul cui territorio si svolge la seduta.

In prima convocazione, la riunione è valida se vi partecipa la maggioranza dei componenti complessivamente assegnati ai Consigli Direttivi che si riuniscono congiuntamente e, in ogni caso, se i componenti di ciascun Consiglio Direttivo non sono in numero inferiore alla metà di quelli assegnati.

In seconda convocazione, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti complessivamente assegnati ai Consigli Direttivi.

Per le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute si applicano le norme previste dal precedente Titolo II del presente regolamento.

Art. 15 - Conferenza dei Presidenti.

La Conferenza:

- è luogo di reciproca informazione sui problemi e di confronto sulle attività e sulle iniziative dei Comitati di quartiere;
- coordina l'attività dei Direttivi e ne cura il raccordo con l'Amministrazione Comunale.
- ha funzioni di verifica dei rapporti tra i Comitati di quartiere e l'Amministrazione Comunale;

Nella prima riunione la Conferenza elegge, a maggioranza, nel proprio ambito il Coordinatore e ne fissa la durata del mandato.

La prima conferenza dei Presidenti è convocata dal Sindaco.

Il Coordinatore convoca e presiede la Conferenza.

La seduta è valida se è presente la maggioranza dei Presidenti.

Le decisioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti e, a parità di voti, prevale quello del Coordinatore.

La Conferenza può chiedere di incontrare il Sindaco, gli Assessori, le Commissioni Consiliari.

Almeno una volta all'anno, il Sindaco convoca la Conferenza dei Presidenti per verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi concordati.

Le proposte e le mozioni approvate dalla Conferenza sono trasmesse al Sindaco.

Art. 16 - Ricorsi

I candidati possono proporre ricorso avverso le operazioni per la elezione dei Direttivi dei Comitati di quartiere alla Commissione elettorale comunale nel termine di sette giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di ratifica delle elezioni.

La Commissione elettorale comunale delibera sul ricorso, a maggioranza assoluta dei componenti, entro i successivi dieci giorni. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

Art. 17 - Gratuità

Tutte le cariche nell'ambito degli organismi dei Comitati di Quartiere non danno luogo ad alcun compenso.

Art. 18 - Decadenza e scioglimento dei comitati

I Consigli Direttivi sono sciolti dal Consiglio Comunale, su motivata proposta del responsabile del Servizio di Direzione e Affari Generali:

- per gravi violazioni delle leggi e delle norme previste dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento;
- quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e lo svolgimento delle attività di competenza per l'intervenuta dimissione o decadenza di almeno la metà dei Componenti.

Art. 19 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sito istituzionale del Comune.

Art. 21 - Pubblicità

Il presente Regolamento, una volta esecutivo, viene notificato a cura dell'ufficio di Direzione e Affari Generali del Comune, ai Presidenti dei Comitati di Quartiere.

Il Regolamento è pubblicato sul sito web del Comune e reso disponibile ai cittadini, per la visione ed estrazione di copia, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

TITOLO III - ELEZIONI DEL DIRETTIVO DEI COMITATI DI QUARTIERE

Art. 22 - Indizione delle elezioni

Le elezioni del Direttivo dei comitati di quartiere sono indette dal Sindaco.

Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 08 alle ore 20.

Il Sindaco comunica l'indizione delle elezioni entro 45 giorni prima della data del voto.

L'atto di convocazione delle assemblee deve indicare le modalità di votazione.

In caso di indizione di elezioni comunali, non potranno tenersi le elezioni dei Direttivi dei Comitati di quartiere nei 30 giorni che precedono la data delle elezioni e nei 60 giorni successivi alla data delle elezioni stesse.

Tutte le operazioni relative alle elezioni sono gestite dalla Commissione Elettorale Comunale.

Le decisioni della commissione elettorale sono inappellabili.

Art. 23 - Elettorato attivo

Sono elettori tutti i cittadini residenti nel quartiere che compiono il sedicesimo anno di età entro il giorno fissato per le elezioni.

Sono, altresì, elettori, i cittadini dell'Unione Europea ed i cittadini extra comunitari regolarmente residenti nel quartiere.

L'elenco degli elettori ed il suo aggiornamento è tenuto a cura dell'Ufficio Elettorale Comunale.

Il suddetto ufficio predispone entro il trentesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni l'elenco degli elettori, distinto per singoli quartieri, e lo pubblica all'Albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente.

Ciascun elettore vota esprimendo una sola preferenza per un componente del Direttivo.

Art. 24 - Elettorato passivo

Le elezioni del Direttivo hanno luogo sulla base di una unica lista comprendente tutti i cittadini candidati.

Sono eleggibili tutti gli elettori del quartiere che non si trovino in una delle seguenti condizioni:

- Parlamentari;
- Sindaci, Presidenti della Provincia e Presidenti della Regione;
- Assessori o consiglieri comunali, provinciali e regionali.

Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni prima del giorno in cui vengono indette le elezioni.

La carica di componente del Direttivo è incompatibile con l'accettazione della candidatura ad elezioni nazionali, regionali, provinciali e comunali.

Art. 25 - Formazione delle liste dei candidati

Formazione delle liste dei candidati

- I cittadini presentano la propria candidatura alla commissione elettorale dal ventesimo fino al quindicesimo giorno prima della data del voto.
- La commissione pubblica la lista dei candidati entro 10 giorni prima della data del voto.
- I candidati sono elencati in ordine alfabetico con l'indicazione del cognome, nome, luogo, data di nascita e domicilio.
- Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni dei candidati che non fanno parte né intendono far parte di liste per altri comitati di quartiere.
- Per essere valide le liste dovranno contenere almeno nove nomi, corrispondenti al numero dei componenti da eleggere.
- Le firme dei candidati accettanti devono essere autenticate dal responsabile l'ufficio elettorale.

Verifica della regolarità delle liste

- La commissione elettorale verifica la regolarità delle liste e delle dichiarazioni di accettazione dei candidati.
- Qualora riscontrasse delle irregolarità nelle liste, la commissione elettorale invita i candidati a regolarizzarle.
- Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo del Comune di Terralba e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.

Art. 26 - Predisposizione delle schede

L'ufficio elettorale del Comune provvede a fornire ai seggi le schede necessarie per il funzionamento dei seggi stessi, all'atto del loro insediamento.

Le schede devono recare l'indicazione del seggio e devono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.

Art. 27 - I seggi elettorali

Per ogni quartiere deve essere costituito almeno un seggio.

Per ridurre al minimo il disagio degli elettori può essere costituito più di un seggio per ciascun quartiere. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dalla commissione elettorale comunale. I componenti dei seggi elettorali sono nominati in data non successiva al terzo giorno antecedente a quello fissato per la votazione.

Art. 28 - Funzionamento dei seggi elettorali

Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.

Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.

Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 29 - Modalità delle votazioni

Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi.

Il voto si esprime con un'unica preferenza per un componente del direttivo.

Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. In mancanza di documento è consentito il riconoscimento diretto da parte dei componenti del seggio.

Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio.

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce
Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.
Le persone affette da grave impedimento esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un altro cittadino.

Art. 30 - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

Le operazioni predette sono pubbliche.

Delle operazioni di votazione e di scrutinio viene redatto processo verbale, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.

Da detto processo verbale devono, in particolare, risultare il numero degli elettori, il numero dei votanti, il numero dei voti riportati da ciascun candidato.

Il verbale viene trasmesso immediatamente alla Commissione elettorale Comunale assieme agli elenchi firmati dagli elettori.

Art. 31 - Attribuzione dei posti

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano alla commissione elettorale la quale, ultimato lo spoglio, provvede a determinare i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Nell'ipotesi in cui due o più candidati riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

Art. 32 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la commissione elettorale Comunale procede alla ratifica dell'esito ed alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

L'elenco dei candidati eletti viene pubblicato nell'albo pretorio e nel sito web del Comune di Terralba.

Art. 33 - Nomina e surrogazione di consiglieri

La commissione elettorale Comunale emana i decreti di nomina dei membri dei consigli, nonché gli atti di surrogazione di consiglieri che abbiano rinunciato alla nomina o che siano cessati dalla carica per qualsiasi causa.

I membri dei comitati di quartiere e il Presidente, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione, dal primo dei non eletti.

Art. 34 - Prima convocazione del comitato di quartiere

La prima convocazione del comitato di quartiere è disposta dal sindaco

Detta convocazione ha luogo non oltre il trentesimo giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.

Art. 35 - Permanenza in carica e continuità di funzionamento

Il Direttivo dura in carica cinque anni, che decorrono dalla data di esecutività **dell'atto** con il quale la commissione elettorale ratifica l'esito della votazione.

Il Direttivo resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo.

I direttivi possono funzionare anche se privi di alcuni membri, purché quelli in carica non siano inferiori alla metà più uno di quelli previsti dal presente regolamento.

Decadono dalla carica i membri dei direttivi che per qualsiasi motivo cessano di avere i requisiti di elettore.